



Collegio di Garanzia dello Sport
Il Presidente

Prot. n. 00267/2020

Visti i propri decreti, prot. n. 00187/2020 in data 9 marzo 2020, prot. n. 00210/2020 in data 11 marzo 2020, prot. n. 00230/2020 in data 13 marzo 2020 e prot. n. 00242 del 18 marzo 2020;

visto l'ulteriore decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 94 dell'8 aprile 2020, recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e di lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

visto, in particolare, l'articolo 36 del richiamato decreto – legge, rubricato *“Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare”*;

preso atto dell'adozione di ulteriori misure restrittive da parte delle Autorità statali preposte;

ritenuto necessario procrastinare ogni strumento idoneo ad individuare, in ossequio alle suddette disposizioni normative, le misure atte a contenere gli effetti negativi sullo svolgimento di qualsiasi attività del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI quale organo di ultimo grado della giustizia sportiva;

valutata, pertanto, la necessità di prorogare all'11 maggio 2020 le misure adottate, da ultimo, con proprio decreto prot. n. 00242 del 18 marzo 2020, in conformità a quanto statuito dall'art. 36 del succitato decreto – legge 8 aprile 2020, n. 23;

PQM

Il termine del 15 aprile 2020, previsto dal decreto presidenziale prot. n. 00242 del 18 marzo 2020, è prorogato all'11 maggio 2020.

Conseguentemente, tutte le udienze di qualsiasi procedimento pendente presso il Collegio di Garanzia, compresi quelli di tipo arbitrale, sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020 e sono altresì sospesi, sino all'11 maggio 2020, i termini per il compimento di qualsiasi atto afferente ai procedimenti soprarichiamati, compresi quelli di tipo arbitrale.

È parimenti sospeso, sino all'11 maggio 2020, il decorso di tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto previsto dagli articoli 54, commi 1-3, 59 e 60 del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento CONI degli agenti sportivi.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

È fatto obbligo alla segreteria di provvedere alla immediata pubblicità del presente decreto anche attraverso la pubblicazione sull'apposita sezione del sito internet del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Roma, 9 aprile 2020

IL PRESIDENTE
F.to Franco Frattini